

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	36

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti</i>)	38
Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. C. 3343 Fiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a La Valletta, l'8 e il 9 novembre, sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo all'interno di una cornice giuridica »	30
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, comunica che sono pervenute osservazioni scritte sul provvedimento in discussione da parte dell'Unione camere penali italiane. Quanto ai rilievi formulati dal collega Colletti, sottolinea come la scelta di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, anziché di introdurre la fattispecie del reato di corruzione tra privati nel codice penale, è condivisibile alla luce della legislazione vigente, tenendo comunque conto che appare sempre più opportuno un intervento normativo di na-

tura sistematica volto ad includere nel codice penale, secondo il principio di riserva di codice, tutte le fattispecie penali, ivi comprese quelle contenute in leggi speciali, previste dalla legislazione vigente, assicurandone la piena conoscibilità. A tale proposito ricorda che l'articolo 31, comma 1, lettera *p*), del disegno di legge S. 2067, recante modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, all'esame dell'Assemblea del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati (C. 2798), prevede quale principio e criterio direttivo di delega l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena. Osserva, inoltre, che l'articolo 4 dello schema di decreto introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con esclusivo riferimento a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o direttive, in considerazione della circostanza che il principio di delega che prevede la punibilità dell'istigazione alla corruzione (articolo 19, comma 1, lettera *c*), della legge 12 agosto 2016, n. 170) si riferisce specificatamente alle ipotesi in cui l'attività corruttiva sia svolta da coloro che svolgono tali funzioni. Ritiene opportuno, sulla base del principio di delega secondo cui occorre tenere conto delle « disposizioni incriminatrici già vigenti », prevedere la punibilità della istigazione alla corruzione tra privati anche nei confronti dei soggetti che nell'ambito della società o dell'ente sono sottoposti alle predette funzioni di direzione o di vigilanza, modulandone la sanzione. Evidenzia, infine, che lo schema di decreto legislativo non modifica il sesto comma dell'articolo 2635 – che prevede la perseguibilità a querela del reato di corruzione tra privati, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi – e prevede la perseguibilità a querela anche per il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4 dello schema di decreto). Rileva, quindi, l'opportunità di av-

viare una riflessione su tale scelta, sia alla luce della circostanza che il reato di corruzione tra privati è strutturato dallo schema di decreto come reato di pericolo e non più come reato di danno, sia sulla base della raccomandazione IV contenuta nel Secondo rapporto di conformità relativo ai temi del III Ciclo di valutazione da parte del *Groupe d'Etats contre la corruption* (GRECO). In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, ritiene che debba essere valutato se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio. Alla luce di tali considerazioni, presenta, quindi, una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento ai rilievi di cui al punto 7) della parte premissiva della proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, rileva l'opportunità che gli stessi siano trasformati in una condizione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, non ritiene di poter accogliere la richiesta del collega Colletti, dal momento che nelle disposizioni del provvedimento in titolo non si ravvisa alcuna violazione dei principi di delega di cui all'articolo 19 della legge n. 170 del 2016.

Andrea COLLETTI (M5S), fa notare come la legge n. 170 del 2016 appena richiamata, non abbia fatto riferimento alcuno alla eliminazione del « nocumento alla società » quale elemento costitutivo del reato di corruzione tra privati e che nonostante ciò nella nuova formulazione del reato di corruzione tra privati non sia traccia del danno. Per quanto sia favorevole a tale soluzione, sottolinea come questa non trovi alcun appiglio formale nei principi di delega, ai quali la presidente si è riferita per motivare la sua contrarietà alla trasformazione della osservazione in condizione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, precisa che l'eliminazione del rife-

rimento al « documento alla società » è del tutto conforme al principio di fondo della delega che è dato dall'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la quale non prevede l'elemento del danno.

Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire che nel provvedimento in discussione è ravvisabile un « eccesso di delega », evidenza come dovrebbe parimenti ritenersi da espungere anche il riferimento alla violazione degli obblighi di fedeltà, quale elemento costitutivo della condotta del reato di corruzione tra privati.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel rammentare che la violazione degli obblighi di fedeltà è già prevista nella vigente formulazione dell'articolo 2635 del codice civile, ribadisce ritiene di non modificare la nuova proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente e relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati ulteriori emendamenti al testo base (*vedi allegato 2*) rispetto a quelli già presentati la scorsa settimana e pubblicati nel bollettino delle giunte e commissioni del 19 gennaio scorso. Avverte che l'articolo aggiuntivo Carfagna 5.012, volto ad istituire il Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici, è da considerarsi inammissibile per estraneità di materia. Ricorda, a tale proposito, che nella scorsa seduta non si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge Brignone C. 3803, diretta ad istituire un Fondo per l'indennizzo della vittime di reati di violenza di genere ed un Fondo per l'indennizzo degli orfani vittime di reati di violenza di genere, in quanto si è ritenuto che tale proposta di legge verta su materia non analoga a quella delle proposte di legge in esame.

Comunica, infine, che l'onorevole Marilena Fabbri ha sottoscritto le seguenti proposte emendative: Sannicandro 1.3, Giuliani 1.02 e Gribaudo 5.015 e 5.016.

Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che, nella seduta del 12 maggio scorso, il deputato Ferraresi aveva rilevato l'opportunità che sul provvedimento in discussione la Commissione procedesse ad un ciclo di audizioni, indicando, in particolare, tra i soggetti da audire, rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione Camere penali italiane.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel manifestare perplessità sulla richiesta del collega Ferraresi, rammenta che il provvedimento

in discussione, che non necessita di particolari approfondimenti, ha lo scopo di introdurre l'articolo 293 bis del codice penale, punendo come delitto perseguibile d'ufficio, la propaganda del regime fascista e nazifascista.

Antonio MAROTTA (AP-NCD-CpI) fa notare come la questione che dovrebbe essere oggetto di riflessione non sia tanto quella se procedere o meno all'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione camere penali italiane, che potrebbero apportare alla Commissione un contributo meramente tecnico-processuale, quanto, piuttosto, quella relativa all'opportunità di introdurre nel codice penale un'ulteriore ipotesi di reato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione, o di contributi scritti, entro lunedì 30 gennaio prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.55.

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul Simposio svolto a La Valletta, l'8 e il 9 novembre, sul tema « Come rafforzare il ruolo del Parlamento nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo all'interno di una cornice giuridica ».

Stefano DAMBRUOSO (CI) informa che, con il seminario dell'8 e 9 novembre

scorsi, si è chiuso il progetto dell'Istituto Internazionale per la Giustizia e lo Stato di Diritto (IIJ), promosso dall'Unione Europea, sul ruolo dei Parlamentari nel contrasto al terrorismo. Si è trattato dell'ultimo di una serie di incontri (La Valletta, maggio 2015; Marocco, ottobre 2015; Bruxelles, marzo 2016; Turchia, aprile 2016) ai quali ho avuto l'onore di partecipare su delega della Commissione Giustizia di questa Camera. Hanno aderito a tale iniziativa, con partecipazione e passione, parlamentari di Paesi africani, del Medio Oriente e, ovviamente, europei. Ciò a testimonianza del fatto che il terrorismo rappresenta una minaccia globale e che una maggiore cooperazione internazionale è sentita dalla maggior parte dei Paesi come necessaria per contrastarla efficacemente. Le tematiche affrontate durante i vari workshop sono state numerose e tutti i contributi sono stati altamente significativi. Sono state analizzate le varie legislazioni antiterrorismo adottate dai Paesi partecipanti, vi è stato un dibattito approfondito sulle cause primarie di tale fenomeno criminale, sul sistema investigativo e sull'efficacia della giustizia nel contrasto al terrorismo, sono state analizzate le « buone pratiche » in materia di antiterrorismo per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile e quelle in materia di bilancio, supervisione e riservatezza. Questa serie di incontri ha portato all'adozione di un documento, formalmente adottato dal Global Counterterrorism Forum (CGTF) durante la sua settima riunione ministeriale a New York nel settembre scorso, conosciuto come « Valletta Recommendations Relating to Contributions by Parliamentarians in Developing an Effective Response to Terrorism ». Le « Valletta Recommendations » (allegate al presente rapporto) costituiscono un riferimento pratico per tutti i parlamentari nell'affrontare i problemi legati al terrorismo e suggeriscono: 1) l'incorporazione dei requisiti degli strumenti internazionali e regionali contro il terrorismo nel diritto interno e la promulga-

zione in modo rapido di leggi anti-terrorismo che rispettino i diritti umani e le libertà fondamentali; 2) di indagare sulle cause del terrorismo, incluso il processo di radicalizzazione, sul finanziamento e sulle varie tipologie di terrorismo; 3) di sviluppare istituzioni efficaci nel settore della giustizia e creare enti di collegamento fra queste; 4) di mantenere gli strumenti di indagine nell'ambito dello stato di diritto; 5) di promuovere riforme nell'ambito della giustizia criminale per far fronte alle nuove sfide rappresentate dal terrorismo; 6) di favorire la comprensione pubblica e l'inclusività nello sviluppo delle politiche nazionali di lotta al terrorismo; 7) di includere la società civile nella formazione, nello sviluppo e nell'implementazione delle strategie nazionali antiterrorismo; 8) di allocare risorse economiche sufficienti per massimizzare l'uso di risorse governative nel supporto allo sviluppo delle strategie nazionali antiterrorismo; 9) di controllare l'applicazione delle leggi e l'operato dei servizi di intelligence al fine di garantire i diritti dei cittadini; 10) di operare un bilanciamento tra sorveglianza efficace, sicurezza operativa, e i benefici della diffusione pubblica delle notizie relative a fatti di terrorismo; 11) di promuovere uno scambio *di informazioni e una maggiore* cooperazione interparlamentare.

Rammenta che l'ultimo meeting svoltosi a La Valletta ha riunito 39 parlamentari provenienti da: Algeria, Benin, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Francia, Iraq, Italia, Giordania, Kenya, Mali, Malta, Mauritania, Senegal, Serbia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Uganda. Hanno inoltre partecipato rappresentanti del Parlamento ECOWAS, dell'Assemblea Parlamentare della NATO, del Pan African Parliament, dell'Autorità Nazionale Palestinese, nonché esperti di varie organizzazioni internazionali. Tutti i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di un'azione collettiva contro questa minaccia mondiale, in particolare attraverso la condivisione di informazioni sensibili e una più stretta collaborazione interparlamentare per aumentare la fiducia tra i Paesi. La prima

giornata di lavoro è iniziata con i discorsi di apertura dell'On. Angelo Farrugia, Presidente della Camera dei Rappresentanti di Malta, del dott. Robert Strang e della dott.ssa Maria Sanchez Gil-Cepeda, entrambi delegati UE, i quali hanno sottolineato il ruolo fondamentale dei parlamentari nella lotta al terrorismo nonché la necessità di sviluppare sistemi di giustizia forti, rispettosi dello stato di diritto e dei diritti fondamentali della persona. La dott.ssa Gil-Cepeda, in particolare, si è soffermata sulla necessità di rafforzare le istituzioni statali, in quanto i terroristi traggono profitto da istituzioni fragili, ed ha auspicato che tutti i parlamentari si adoperino per sostenere l'applicazione delle politiche antiterrorismo e delle buone pratiche all'interno dello stato di diritto. Durante il suo discorso, il dott. George W. Vella, Ministro degli Affari Esteri di Malta, ha condiviso le crescenti preoccupazioni dell'UE per quanto riguarda le minacce dell'estremismo violento, dei foreign fighters e degli attacchi terroristici eseguiti in nome di Da'esh all'interno dell'UE, in Libia, Siria e Iraq. Egli ha aggiunto che per affrontare tali fenomeni è prioritario intervenire sulle cause, ovvero i conflitti, la povertà, la proliferazione delle armi e la fragilità degli Stati. Sono state quindi presentate, da parte del Programme Manager IJJ, dott. Valerio de Divitiis, e dall'On. Yaya Sangaré, dell'Assemblea Nazionale del Mali, lo studio sul lavoro dei parlamentari nella lotta al terrorismo e le « Valletta Recommendation ».

Riferisce che durante la sessione sull'azione dei parlamentari per combattere il finanziamento del terrorismo, l'On. Luciano Busuttil, della Camera dei Rappresentanti di Malta, ha evidenziato il lavoro dei legislatori maltesi nella lotta al terrorismo. Egli ha sottolineato l'importanza della chiarezza nelle legislazioni, di differenziare le « attività terroristiche » dagli « atti terroristici » e di aumentare la consapevolezza verso il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare da parte del settore privato. L'On. David Donat Cattin, del « Parlia-

mentarians for Global Action» (PGA) è intervenuto per richiedere a tutti di essere più attivi nel contrastare le ideologie terroristiche e per contrastare il finanziamento di organizzazioni terroristiche. L'On. Samir Ghattass Mikhaeil, del Parlamento egiziano, ha denunciato il ruolo di alcuni poteri nel promuovere il terrorismo e la radicalizzazione, riferendosi all'intervento a guida Usa in Iraq nel 2003 e alla crisi in Libia del 2011, e ha ricordato che la sovranità degli Stati e le norme internazionali devono essere rispettati. Egli ha aggiunto che la lotta al terrorismo necessita di un quadro internazionale di intervento. La dott.ssa Joelle Garriaud-Maylam, rappresentante NATO, in reazione a tali affermazioni ha suggerito di concentrarsi sulle questioni relative allo sviluppo, come l'istruzione e la promozione del ruolo della donna. La On. tunisina Houda Slim ha aggiunto che maggior sforzi dovrebbero essere profusi per i giovani e i disoccupati che rappresentano il principale bacino di reclutamento per i gruppi terroristici.

Entrambi i rappresentanti del Benin, l'On. Sedogbo Augustin Ahouanvoebla e l'On. Abdoulaye Gounou Salifou hanno espresso aperture a ricevere suggerimenti relativamente ad iniziative parlamentari sul contrasto al terrorismo ed hanno anche proposto alla IJJ di rivedere un progetto di legge da presentare all'Assemblea Nazionale del Benin. Hanno poi invitato tutti i Paesi a prendersi le proprie responsabilità e hanno infine ricordato che i Paesi avranno bisogno di una guida nella fase di attuazione delle raccomandazioni adottate. Il rappresentante dell'Iraq, On. Sabah Alshami Alsuwaid, è intervenuto per sottolineare che il terrorismo in Iraq proviene anche dai foreign fighters in viaggio verso il paese. Ha quindi chiesto l'aiuto finanziario della Turchia e degli altri Paesi vicini in questa guerra e, più in generale, ha auspicato una maggiore cooperazione internazionale, ad esempio per quanto riguarda la condivisione delle informazioni. La rappresentante turca, On. Fatma Benli, ha riferito delle crescenti preoccupazione del suo Paese per i fenomeni terroristici, per la crisi dei rifu-

giati nonché per la difficoltà dei controlli alle frontiere a causa della difficile situazione dei Paesi vicini. Il dott. Robert Strang ha presieduto la prima discussione tematica sulle «Valletta Recommendation» in relazione alle politiche di lotta al terrorismo internazionale.

Informa che la discussione si è incentrata principalmente sulle ideologie, sulla strumentalizzazione della religione per giustificare atti di terrorismo e sulla necessità di prevenire che i giovani e le persone vulnerabili abbraccino ideologie violente. È stata sostenuta l'importanza dello sviluppo di sistemi di prevenzione dei crimini informatici e auspicato un maggior controllo della rete internet ed in particolare dei social media, utilizzati dai gruppi terroristici per reclutare. Il rappresentante tunisino ha sottolineato che informazioni errate possono rallentare gli sforzi antiterrorismo e il rappresentante del Benin ha espresso la convinzione che alcuni degli Stati più potenti potrebbero dover rinunciare a parte della loro influenza per la causa comune. L'On. Mohammed Bekhechi, dell'Assemblea Nazionale del Popolo di Algeria, ha rivolto il suo intervento, in particolare, sulla questione della deradicalizzazione e sull'urgenza di un'azione collettiva comune. L'On. Abdoulaye Gounou Salifou, Vicepresidente della Commissione per gli Affari Legali dell'Assemblea Nazionale del Benin, ha ribadito l'impegno del suo Paese nella lotta al terrorismo nel rispetto delle leggi e ha spiegato che, con l'aiuto di un piccolo comitato di esperti che coinvolge le ambasciate francesi e statunitensi, è stata redatta una proposta di legge che cerca di definire con precisione «crimini» e «crimini terroristici» e che prevede dure condanne per questi ultimi. Il rappresentante del Benin ha quindi sostenuto che le leggi dovrebbero andare al di là della criminalizzazione dei soli atti terroristici per affrontare questioni trasversali, come il finanziamento del terrorismo ad opera della criminalità organizzata, il traffico di droga e i controlli alle frontiere. Con l'intervento del dott. Adnan Almashakbeeh, che ha sottolineato la necessità di imparare dalle

migliori pratiche di altri Paesi e di coinvolgere studiosi, come sociologi e psicologi, per capire meglio questo fenomeno ideologico, è terminata la prima discussione tematica.

Segnala che la seconda discussione tematica si è incentrata sul ruolo dei parlamentari nella definizione delle politiche antiterrorismo in materia investigativa, procedurale e di giustizia.

Riferisce di essere quindi intervenuto spendendo alcune parole sul quadro ordinamentale italiano in cui si inseriscono le politiche di prevenzione e contrasto del terrorismo. In particolare mi sono concentrato sulla separazione dei poteri dello Stato, sulle varie fasi in cui si articola l'attività di contrasto al terrorismo e sull'attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR). In tale contesto ha ricordato di come il Parlamento italiano eserciti, in modo sistematico e continuativo, attraverso il COPASIR, un potere di controllo sull'operato dei Servizi segreti vigilando, in particolare, che questi agiscano nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni. Ha quindi sottolineato come il Parlamento italiano, nel corso di questa legislatura, sia stato particolarmente attivo nella lotta al terrorismo internazionale approvando norme molto importanti – quali ad esempio il reato di auto-addestramento, quello di proselitismo attraverso internet o quello di organizzazione o finanziamento di viaggi finalizzati al compimento di atti terroristici – che hanno permesso all'autorità giudiziaria di sgominare alcune cellule terroristiche presenti sul nostro territorio. Ha dedicato l'ultima parte del mio intervento a due temi a me molto cari, la lotta alla radicalizzazione e le politiche di de-radicalizzazione, delineando il contenuto della proposta di legge a mia prima firma che, appunto, reca « Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista » e ricordando l'importantissimo ruolo svolto in ambito europeo dalla « rete per la sensibilizzazione in materia di lotta alla radicalizzazione » (RAN).

Evidenzia che, dopo il suo intervento, ha preso la parola l'On. Lawen Redar, membro della Commissione Giustizia del Parlamento svedese, la quale ha sottolineato come il modo in cui i vari Paesi affrontano le sfide legate al terrorismo abbia anche dei risvolti esterni. Ha portato come esempio di ciò il fenomeno dei *foreign fighters* di origine svedese che sono andati a combattere in Iraq. Ha quindi sostenuto la necessità di un maggior coordinamento nazionale nella lotta al terrorismo nel suo Paese. Il rappresentante spagnolo, l'On. Antonio Ramon Maria Trevin Lomban, è intervenuto sulla questione del finanziamento legale del terrorismo e sulla necessità di analizzare le origini e la destinazione di tali operazioni. Egli ha aggiunto che il ruolo delle associazioni per le vittime del terrorismo non deve essere trascurato dallo Stato. Con l'intervento del rappresentante spagnolo è terminata la prima giornata di lavori.

Informa che il secondo giorno il Dott. Valerio de Divitiis ha moderato la terza discussione tematica sulla inclusività delle politiche antiterrorismo e sulla necessità di colmare il divario tra il ramo esecutivo e le parti interessate a livello comunitario. La discussione si è incentrata sull'armonizzazione degli standards internazionali e la cooperazione tra Stati nonché sull'effettivo scambio di informazioni sensibili e sulla responsabilità dei singoli Paesi nello sviluppare la normativa antiterrorismo anche nel caso in cui non siano stati direttamente interessati da attacchi terroristici. Ha preso quindi la parola l'On. Barisa Colak, Primo Vicepresidente, membro della Commissione Mista Casa dei Popoli per la Difesa e Sicurezza dell'Assemblea Parlamentare della Bosnia-Erzegovina, la quale ha spiegato che il suo Paese ha adottato nel 2004 alcune misure antiterrorismo, alle quali è seguita l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un piano d'azione per il 2015-2020 relativo alla loro attuazione. Ha inoltre presentato le azioni che la Bosnia-Erzegovina sta portando avanti per sviluppare una maggiore cooperazione con i Paesi vicini e per favorire l'utilizzo, da parte loro, degli

strumenti internazionali di contrasto al terrorismo già esistenti. L' On. Kalthoum Badreddine Houidi, membro dell'Assemblea Popolare della Tunisia, ed altri rappresentanti tunisini hanno discusso sulla loro legislazione prima e dopo il cambio di regime del 2013, sottolineando come adesso ci sia un rispetto senza precedenti dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come non venga più adoperata la normativa antiterrorismo contro gli avversari politici e come non vengano più utilizzati tortura ed altri maltrattamenti. Ha infine ribadito l'importanza di prendersi cura delle vittime del terrorismo. Ha preso quindi la parola l'On. Khadidiatou Diedhiou, dell'Assemblea Nazionale del Senegal, la quale ha parlato delle modifiche normative attuate nel suo Paese per fronteggiare la minaccia terroristica ed ha ricordato che nessun paese è completamente al sicuro da attacchi terroristici. Nel corso del suo primo intervento l'On. ugandese Hood Kiribedda Katuramu ha riferito dell'approvazione nel suo Paese di una legge che prevede una condivisione delle informazioni, a livello locale, relative ad attività terroristiche e la condanna dei discorsi di odio.

Rammenta che è iniziata quindi la quarta discussione tematica sul ruolo fondamentale che hanno i parlamentari nel controllo delle politiche antiterrorismo e nel preservare la sicurezza nazionale. Tutti coloro che sono intervenuti hanno auspicato un aumento della fiducia tra i Paesi, in particolare attraverso meccanismi di assistenza giudiziaria reciproca. L'On. Makali Mulu, dall'Assemblea Nazionale del Kenya, ha evidenziato l'obbligo degli Stati membri di perseguire o estradare i terroristi. Ha dichiarato, quindi, che le risorse economiche destinate dal suo Paese alla lotta al terrorismo hanno generato delle problematiche interne ed ha, infine, evidenziato come i principali problemi del Kenia, in tale ambito, siano legati alla difficile situazione della confinante Somalia. La rappresentante turca, l'On. Fatma Benli, è quindi intervenuta sottolineando che la mancanza di responsabilità per i crimini può portare a frustrazione e sen-

timenti di vendetta da parte delle vittime o delle persone vicine alle vittime, e ciò non può che aggravare la situazione. Ha anche auspicato un maggiore coinvolgimento della società civile nella realizzazione delle legislazioni antiterrorismo. L'On. Nayyef Mukaeef Shnan, membro del Parlamento Iracheno, ha poi tenuto un discorso appassionato sulle lotte del suo Paese contro il terrorismo e ha chiesto una cooperazione reale di tutti i Paesi rivolgendosi, in particolare, a quei Paesi che non fanno abbastanza per impedire che propri cittadini raggiungano l'Iraq per compiere atti terroristici. Il rappresentante francese, l'On. H.E. Sébastien Pietrasanta è poi intervenuto sintetizzando le procedure legislative francesi relative all'adozione delle misure di sicurezza e di intelligence, approvate dopo gli attacchi terroristici del 2015. Il rappresentante del Pan African Parliament è quindi intervenuto sul ruolo di segnalazione dei media, sui social media e l'impatto economico degli attacchi terroristici.

Segnala che è iniziata così la quinta e ultima discussione tematica sulla promozione del ruolo dei parlamentari nella lotta al terrorismo e il lavoro dei forums interparlamentari. L'On. Victor Hlatshwayo, Presidente del Comitato per la Cooperazione, le Relazioni Internazionali e la Risoluzione dei Conflitti del Pan African Parliament ha parlato di questioni che interessano i Paesi africani e che potrebbero favorire la radicalizzazione e il terrorismo, come la povertà, la mancanza di istruzione, la pluralità di religione, e le questioni socio-economiche. Ha poi sottolineato che i parlamentari hanno svolto un ruolo molto importante nello sviluppo delle politiche necessarie a prevenire la crescita del terrorismo. A questo proposito ha aggiunto che le organizzazioni regionali e internazionali, quali la PAP e l'Unione Africana, possono mettere a disposizione la consulenza di esperti nei workshops antiterrorismo al fine di aiutare i propri membri a comprendere meglio tali problematiche e quindi avere un impatto maggiore nello sviluppo di politiche antiterrorismo dei loro Paesi. Il Sen. Joelle Garriaud-Maylam, Relatore Ge-

nerale del Comitato sulla Dimensione Civile della Sicurezza dell'Assemblea Parlamentare della NATO, è intervenuto sul ruolo della NATO nella lotta al terrorismo, in particolare a partire dall'11 settembre del 2001 in Afghanistan e attualmente contro il Da'esh, ed ha sottolineato l'importanza dell'Assemblea Parlamentare della NATO per il dialogo interparlamentare e per promuovere forti meccanismi di sicurezza. Il rappresentante del Mali, l'On. Yaya Sangaré, ha sottolineato la necessità di promuovere nuove iniziative per rafforzare la cooperazione e il coordinamento fra i Paesi africani e che ciò rappresenta l'unica strada per una efficace azione antiterrorismo nel suo continente. Nelle loro osservazioni conclusive, il dott. Robert Strang e la dott.ssa Elena Grech, Capo della Rappresentanza UE a Malta, si sono congratulati con i partecipanti per il loro lavoro e l'impegno dimostrato in favore di questa iniziativa. La dott.ssa. Grech, in particolare, ha auspicato una maggiore collaborazione al fine di combattere il terrorismo e il suo finanziamento ed ha sottolineato l'opportunità di condividere le buone pratiche in tutti i Paesi.

Riferisce che, in conclusione si è condiviso che il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Una maggiore cooperazione internazionale è quindi fondamentale per affrontare il problema. Tutti i Paesi, anche quelli che non sono stati finora interessati da attacchi terroristici,

hanno il dovere di sviluppare politiche antiterrorismo efficaci, coinvolgendo anche la società civile, e di cooperare con le controparti internazionali. Solo uno sforzo congiunto può portare a dei risultati apprezzabili. A tal fine una armonizzazione delle legislazioni e un maggiore scambio di informazioni sensibili rappresentano un punto cruciale. È necessario un potenziamento dei servizi di intelligence ma anche controllare che questi operino nel pieno rispetto delle leggi. Per quanto grande sia la minaccia che la comunità internazionale deve affrontare, il rispetto dei diritti umani non può mai essere messo in discussione. Lo Stato di diritto non può permettersi di degradarsi a livello dei terroristi e chiara deve essere la differenza tra chi calpesta la vita umana e chi invece ne rispetta la dignità. Infine è necessario adoperarsi per contrastare le ideologie che sono alla base dei fenomeni terroristici per impedire la radicalizzazione dei giovani e delle persone più vulnerabili. Si tratta, evidentemente, di sfide molto impegnative che dovremo affrontare anche negli anni a venire.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Dambruoso per la relazione svolta e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Atto n. 365.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,

rilevato che:

1. lo schema di decreto è diretto ad attuare la delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015), volta ad attuare la decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI, in materia di corruzione nel settore privato;

2. la fattispecie penale della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, così come modificato dalla legge n. 190 del 2012 (cd. legge Severino), proprio al fine di adempiere agli obblighi internazionali in materia (sia le Convenzioni di Merida e di Strasburgo sulla corruzione che la decisione quadro 2003/568/GAI);

3. la Commissione europea ha più volte segnalato l'esigenza di intervenire ulteriormente in via legislativa al fine di conformare pienamente l'ordinamento italiano ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate dal Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO).

4. lo schema di decreto legislativo, pertanto, mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previ-

sioni contenute nella decisione-quadro, come recepite nei principi di delega, ridefinendo le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, introducendo la fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati, estendendo la pena accessoria a tutti i responsabili della corruzione tra privati e modificando la disciplina anche sanzionatoria in materia di responsabilità delle persone giuridiche;

5. la scelta di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, anziché di introdurre nel codice penale, è condivisibile alla luce della legislazione vigente, tenendo conto che comunque appare sempre più opportuno un intervento normativo di natura sistematica volto ad includere nel codice penale, secondo il principio di riserva di codice, tutte le fattispecie penali previste dalla legislazione vigente, assicurando piena conoscibilità di tutte le fattispecie penali comprese anche quelle contenute in leggi speciali. A tale proposito si ricorda che l'articolo 31, comma 1, lettera p) del disegno di legge S. 2067, recante modifiche al codice penale, codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, all'esame dell'Assemblea del Senato e già approvato dalla Camera dei deputati (C. 2798), prevede quale principio e criterio direttivo di delega l'attuazione sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena;

6. il primo comma dell'articolo 2635 del codice civile, modificato dall'ar-

articolo 3, comma 1, dello schema di decreto, prevede quali autori del reato di corruzione passiva tra privati i soggetti che svolgono funzioni apicali o comunque direttive nell'ambito di società o di enti privati, oltre coloro che svolgono funzioni dirigenziali già oggi previsti dal primo comma. I soggetti che nell'ambito della società o dell'ente svolgono funzioni diverse sono puniti dal secondo comma dello stesso articolo 2635, che punisce colui che sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma;

7. lo schema di decreto legislativo non modifica il sesto comma dell'articolo 2635 la perseguibilità a querela del reato di corruzione tra privati, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi, e prevede la perseguibilità a querela anche per il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati (articolo 4 dello schema), per cui appare opportuna una riflessione su tale scelta sia alla luce della circostanza che il reato di corruzione tra privati è strutturato dallo schema di decreto come reato di pericolo e non più come reato di danno sia sulla base della raccomandazione ivi contenuta nel Secondo rapporto di conformità relativo ai temi del III Ciclo di valutazione da parte del Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO). In particolare, per quanto riguarda il primo profilo, occorre valutare se dalla nuova configurazione del reato debba conseguire anche la sua trasformazione in reato perseguibile d'ufficio;

8. l'articolo 4 dello schema di decreto introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati con esclusivo riferimento a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o direttive, in considerazione della circostanza che il principio di delega che prevede la punibilità dell'istigazione alla corruzione (articolo 19, comma 1, lettera c) della legge 12 agosto 2016, n. 170) si riferisce specificatamente alle ipotesi in cui l'attività corruttiva sia svolta da coloro che svolgono tali funzioni. Pare

opportuno, sulla base del principio di delega secondo cui occorre tenere conto delle « disposizioni incriminatrici già vigenti », prevedere la punibilità della istigazione alla corruzione tra privati anche nei confronti dei soggetti che nell'ambito della società o dell'ente sono sottoposti alle predette funzioni di direzione o di vigilanza, modulandone la sanzione;

9. l'articolo 5 dello schema di decreto introduce nel codice civile l'articolo 2635-ter (pene accessorie), che prevede l'applicazione, a carico del condannato per corruzione attiva e passiva tra privati (articolo 2635) e per l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.), dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale, senza indicare un limite di pena minimo per l'applicazione della predetta pena accessoria, che l'articolo 32-bis fissa nella condanna alla reclusione minima di 6 mesi. La mancata previsione di un limite minimo di pena irrogata si giustifica con il fatto che la delega prevede la predetta pena accessoria dell'interdizione per i due reati di corruzione passiva e di istigazione alla corruzione, senza stabilire specifici limiti. Conseguentemente sarebbe irragionevole anche alla luce della decisione quadro, articolo 4, paragrafo 3, introdurre i limiti di cui all'articolo 32-bis del codice penale solo per il reato di corruzione attiva, oggettivamente più grave dell'istigazione alla corruzione. Proprio la previsione nella legge delega dell'interdizione per il reato meno grave dell'istigazione, senza limiti minimi di pena irrogata, non consente di prevedere tali limiti per il più grave reato di corruzione consumata attiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

il Governo valuti quanto rilevato nei punti 5,7 e 8 della premessa.

ALLEGATO 2

**Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.
C. 3772 Capelli, C. 3775 Fabbri e C. 2780 Spadoni.**

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso le parole da: i figli minorenni fino a: del codice penale sono sostituite dalle seguenti: i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a seguito di omicidio commesso in danno del genitore del coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva.

1. 5. Carfagna, Sarro, Santelli.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: non autosufficienti, aggiungere le seguenti: , economicamente o in condizioni di disabilità,.

1. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: del coniuge inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo le parole: il coniuge, inserire le seguenti: il convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia,;*

b) *all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 2-bis, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva di coppia,;*

c) *all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 463-bis dopo la parola: coniuge aggiungere, ovunque ricorra, le seguenti: convivente o persona legata da relazione affettiva di coppia.*

1. 8. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;

all'articolo 3, capoverso, dopo le parole: del coniuge, inserire le seguenti: del convivente o da persona legata da relazione affettiva;

1. 2. Brignone, Andrea Maestri.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il triplo dei limiti previsti,.

1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, sostituire le parole: , anche in deroga ai limiti di reddito previsti, con le seguenti: , qualora il reddito personale non superi il doppio dei limiti previsti,.

- 1. 7.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 4-quarter, dopo le parole: procedimento penale, aggiungere le seguenti: , sin dall'inizio dello stesso,.

- 1. 3.** Sannicandro, Daniele Farina, Fabbri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 577 del codice penale).

1. All'articolo 577 del codice penale, al primo comma, punto 1), aggiungere infine le seguenti parole: « o contro il coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ».

- 1. 02.** Giuliani, Verini, Ermini, Morani, Rossomando, Berretta, Tartaglione, Amoddio, Bazoli, Mattiello, Iori, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Magorno, Greco, Zan, Fabbri.

ART. 2.

Al capoverso, la parola: accerta, è sostituita dalla seguente: rilevata.

Conseguentemente all'articolo 3, capoverso, la parola: accertata, è sostituita dalla seguente: rilevata.

- 2. 1.** Brignone, Andrea Maestri.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso, alla fine è aggiunto il seguente periodo: In presenza di figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti, essi subentrano nella titolarità della quota di pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore indagato che perde il diritto di ripetizione.

- 5. 3.** Brignone, Andrea Maestri.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Dal giorno del rinvio a giudizio, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in seguito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore.

- 5. 4.** Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 5-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal giorno di pubblicazione della sentenza di condanna, l'erogazione degli importi dovuti resta sospesa fino alla pubblicazione della sentenza di proscioglimento ovvero assoluzione, anche non passata in giudicato. Dalla sentenza definitiva di proscioglimento sono dovuti gli arretrati dal giorno di maturazione del diritto. Il reo, in se-

guito a sentenza definitiva di condanna, è tenuto a restituire quanto percepito medio tempore. ».

5. 5. Spadoni, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti.

Al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente comma:

1-bis.1. Il coniuge, in stato di bisogno economico, indagato per tentato omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge che incorre nelle disposizioni del comma 1-bis percepisce, fino al rinvio a giudizio, l'assegno sociale anche in deroga ai limiti d'età e comunque in misura non superiore all'importo della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* sospesa.

5. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Sarti.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattamento previdenziale in favore degli orfani di crimini domestici).

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente per gli orfani di crimini domestici nel caso in cui l'autore del reato sia deceduto, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

5. 06. Fabbri, Lenzi, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Agli orfani per crimini domestici si applicano le disposizioni relative al collocamento obbligatorio presso le pubbliche

amministrazioni secondo le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. L'assunzione ai sensi del primo periodo può essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche tramite chiamata diretta, sulla base delle domande presentate dagli interessati. Qualora non siano state presentate domande, l'amministrazione pubblica rivolge agli uffici competenti per il collocamento obbligatorio richiesta di avviamento al lavoro sulla base delle liste presso questi istituzioni.

2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

5. 08. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. I figli, rimasti orfani a seguito rimasti orfani a seguito di delitto compiuto ai danni del genitore, da parte del coniuge, del convivente o da persona legata da relazione affettiva, hanno diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private ai sensi della legge 10 giugno 1997, n. 285 e della legge 12 marzo 1999, n. 68, con precedenza su ogni altra categoria indicata dalle medesime leggi.

5. 04. Brignone, Andrea Maestri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto al collocamento obbligatorio in favore di figli superstiti di crimini violenti).

1. I figli superstiti di vittime del reato di cui agli articoli 575 e 577, secondo

comma del codice penale, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, ed alle altre vigenti disposizioni in materia, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

5. 015. Gribaudo, Fabbri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani di crimini domestici).

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono, organizzano e curano l'assistenza, pronta gratuita, delle vittime di reati intenzionali violenti e dei loro familiari, assicurando loro le informazioni necessarie nonché il necessario sostegno psicologico, morale, sanitario, assistenziale, legale e finanziario, attuato da personale specializzato, appositamente formato.

2. Lo Stato e gli enti di cui al comma 1, secondo le rispettive attribuzioni:

a) promuovono e sviluppano presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento ai diritti delle vittime e ai servizi organizzati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno a favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità, e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute attive nel settore;

b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;

c) incentivano sistemi assicurativi adeguati a favore degli orfani di cui alla presente legge;

d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli di vittime crimini domestici;

e) acquisiscono e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime e ai tassi di vittimizzazione dei gruppi più deboli al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire la vittimizzazione.

5. 05. Fabbri, Lenzi, Gnechi, Montroni, Baruffi, De Maria, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Pagani, Lattuca.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Diritto all'assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è assicurata un'adeguata assistenza psicologica.

2. Gli orfani per crimini domestici sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai medesimi si applica il beneficio previsto dall'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

5. 011. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica).

1. A favore dei figli superstiti di vittime dei reati di cui agli articoli 575 e 577, secondo comma del codice penale, è assicurata una assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del servizio sani-

tario nazionale, per tutto il tempo occorrente al recupero ed al mantenimento del loro equilibrio psicologico. I medesimi soggetti sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

5. 016. Gribaudo, Fabbri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Sostegno alla formazione scolastica e universitaria).

1. Agli orfani per crimini domestici è garantito un contributo per il sostegno della formazione scolastica e universitaria nelle seguenti misure:

a) fino al completamento della scuola dell'obbligo: euro 3.000 annui;

b) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, euro 4.000 annui;

c) fino al compimento di un corso di studi universitari presso un'università statale o legalmente riconosciuta, avente sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 5.000 annui.

2. I contributi di cui al comma 1 sono annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in misura pari alla variazione positiva dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica per l'anno precedente.

3. L'erogazione dei contributi cessa a decorrere dalla data in cui il beneficiario intraprenda un'attività di lavoro autonomo o inizi un rapporto di lavoro dipendente.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e dall'anno accademico 2017/2018 sono istituite borse di studio riservate agli orfani per crimini domestici, per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di

primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

5. 09. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Affidamento dei minori orfani per crimini domestici).

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

5-*quinquies*. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato, dal convivente o da persona legata, anche in passato, da coniugio o relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-*sexies*. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-*quinquies* un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

5. 010. Carfagna, Sarro, Santelli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà in favore degli

orfani per crimini domestici, con una dotazione di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento delle risorse del Fondo è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni non economicamente autosufficienti.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 012. Carfagna, Sarro, Santelli.